

# FEDERAZIONE ITALIANA OLIVICOLTORI INDIPENDENTI REGOLAMENTO DI IDENTITÀ VISIVA E DI COMUNICAZIONE

## Articolo 1

### - Finalità del presente Regolamento -

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Marchio e Logo FIOI, nonché detta le regole per il suo utilizzo a scopi commerciali e la corretta veicolazione della comunicazione all'esterno dell'Associazione e l'utilizzo dei Social Media.

## Articolo 2

### - Definizioni -

1. Ai fini del presente Regolamento si specifica che:
  - a) per "Casella Ufficiale" si intende la casella di posta elettronica della presidenza, della segreteria e quella di cui una Delegazione Locale sia stata dotata, previa richiesta del relativo Delegato;
  - b) per "Marchio FIOI" (vedi es. allegato B) si intende il logo così composto: Carattere tipografico lineare (senza grazie) con peso Bold. Per le due lettere "i" il design riprende la forma di una foglia. La prima "i" presenta uno spazio interno utile a rimarcare il concetto di foglia. Per la seconda "i" non c'è spazio interno (richiama sì la foglia, ma anche l'individuo, ovvero l'olivicoltore) e viene sempre accostato alla specifica "Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti". Il logo (vedi es. allegato A) è il solo segno grafico senza la specifica di testo (Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti) è in colore Nero o come da manuale di utilizzo grafico la cui raffigurazione si allega al presente Regolamento *sub* Allegato A) e Allegato B);
  - c) per "Packaging" si intendono tutti i materiali da imballo utilizzati per il confezionamento e trasporto delle bottiglie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartoni e scatole, pellicola/film da imballaggio, pallet);
  - d) per "Partner Tecnico" si intende un'impresa operante nel settore dell'olio e del suo indotto, che sostiene le attività dell'Associazione ad ha avviato con essa un percorso di collaborazione volto a concertare l'organizzazione di azioni e la realizzazione di eventi condivisi;
  - e) per "Private Label" si intendono le bottiglie prodotte e/o etichettate per conto di soggetti terzi;
  - f) per "Punto di Affezione" si intende: oleoteca, enoteca, oil bar, wine bar, gastronomia, qualsiasi esercizio pubblico, ristorante o sito di e-commerce, in cui si commercializzano gli oli prodotti dagli Associati abilitati all'utilizzo del marchio FIOI, i cui titolari condividono e promuovono gli scopi dell'Associazione. I requisiti per essere riconosciuti come Punto di Affezione sono stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
  - g) per "Social Media" si intendono i social network e le piattaforme di messaggistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Whatsapp, Telegram);
  - h) per "Strumenti di Comunicazione Aziendale" si intendono gli strumenti utilizzati dagli Associati per promuovere l'olio dagli stessi imbottigliato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito web, Brochure, cataloghi, flyers o grafiche destinate ai Social Media, grembiuli, tappi dosatori, bicchierini, gadget).

### **Articolo 3**

#### **- Soggetti titolati all'utilizzo del Logo FIOI -**

1. Il Logo FIOI può essere utilizzato esclusivamente dagli Organi dell'Associazione, per l'invio di comunicazioni istituzionali destinate agli Associati e agli altri Organi dell'Associazione, e nella carta intestata per l'invio di comunicazioni ufficiali destinate a soggetti istituzionali pubblici e a privati;
2. In particolare, i Delegati possono utilizzare il Logo FIOI nell'ambito dell'interlocuzione con le amministrazioni locali, aggiungendo al Logo FIOI la dicitura "Delegazione FIOI", seguita dalla denominazione della Delegazione Locale.
3. Può essere utilizzato dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle attività di comunicazione esterna e degli eventi promozionali dell'Associazione;
4. Può essere utilizzato dai Delegati, nell'ambito di eventi promozionali locali, organizzati a cura degli Associati appartenenti alle rispettive Delegazioni Locali o organizzati da, o in collaborazione con, soggetti terzi;
5. I soggetti titolati all'utilizzo del Logo FIOI potranno utilizzare lo stesso nelle sole fattispecie consentite ed entro i limiti individuati dal presente Regolamento.

### **Articolo 4**

#### **- Regole generali per l'utilizzo del Marchio FIOI -**

1. Il Marchio FIOI dovrà essere utilizzato secondo buona fede e correttezza, esclusivamente nei casi previsti dal presente Regolamento, in contesti attinenti al settore dell'olivo, dell'olio extravergine di oliva e del suo indotto;
2. Il Marchio FIOI non deve essere utilizzato in contesti e con modalità tali da poter ledere il decoro, l'onore, la reputazione e l'immagine dell'Associazione;
3. Può farne richiesta di utilizzo attraverso l'apposito form ( <https://federazionefioi.it/uso-del-marchio/> ) solo il produttore già socio FIOI;
4. Può essere utilizzato dagli Associati che hanno ricevuto l'autorizzazione per l'utilizzo del marchio per fini commerciali (rif. successivo Art. 5 Ammissione utilizzo del Marchio) e in regola con il versamento della Quota associativa annuale, sulle bottiglie e sul relativo Packaging, nei propri Strumenti di Comunicazione Aziendale e su cataloghi, menu, carte degli oli e siti e-commerce, social media;
5. Può essere utilizzato dai Partner Tecnici e dai titolari dei Punti di Affezione, per tutta la durata del loro rapporto di collaborazione con l'Associazione, sui propri Strumenti di Comunicazione Aziendale, presso i propri locali e nell'ambito di eventi promozionali.
6. Il Consiglio Direttivo, ai sensi del presente Regolamento, potrà a propria insindacabile valutazione, negare l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio FIOI e/o applicare l'eventuale revoca;
7. I soci che non avranno ricevuto l'approvazione di utilizzo del marchio a scopi commerciali, non potranno apporlo sulle proprie bottiglie e packaging, nei propri Strumenti di Comunicazione Aziendale e su cataloghi, menu, carte degli oli e siti e-commerce, social media, né potranno partecipare con i propri oli agli eventi programmati dalla FIOI. Ma potranno dichiarare di essere soci della Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti nei propri Strumenti di Comunicazione Aziendale e su cataloghi, menu, carte degli oli e siti e-commerce, social media.

### **Articolo 5**

#### **- Ammissione di utilizzo del Marchio FIOI da parte degli associati -**

1. I soci possono fare richiesta di utilizzo del Marchio FIOI a scopi commerciali con

l'apposito form presente nel sito della Federazione nella sezione uso del marchio ( <https://federazionefioi.it/uso-del-marchio/> ) .

2. Il Consiglio Direttivo, ai sensi del presente Regolamento, potrà a propria insindacabile valutazione, approvare o negare l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio FIOI e/o applicare l'eventuale revoca;
3. Il Consiglio Direttivo, attraverso l'acquisizione dei dati inseriti dal socio in fase di compilazione del form per la domanda di utilizzo del marchio, verifica che il socio abbia applicato il manuale di produzione FIOI <https://federazionefioi.it/wpcontent/uploads/2022/09/Manuale-Produzione-olio-evo-FIOI.pdf>.
4. Per accertarsi che vengano rispettati i parametri richiesti il Consiglio Direttivo potrà eseguire controlli a sorteggio acquistando direttamente sul mercato l'olio dei soci che utilizzano il marchio. Rif. Art. 7 del Regolamento di Ammissione degli Associati - Concessione del marchio FIOI.

## Articolo 6

### - Utilizzo del Marchio FIOI da parte del Delegato -

1. I Delegati possono utilizzare il Marchio FIOI nell'ambito di eventi promozionali locali, organizzati a cura degli Associati appartenenti alle rispettive Delegazioni Locali, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
2. I Delegati possono altresì utilizzare il Marchio FIOI nel piedino della Casella Ufficiale, nonché nell'account su Social.
3. I Delegati possono infine utilizzare il Marchio FIOI nell'ambito di eventi promozionali locali destinati a tenersi nei territori su cui insistono le rispettive Delegazioni Locali, organizzati da, o in collaborazione con, soggetti terzi, previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

## Articolo 6

### - Utilizzo del Marchio FIOI a scopo commerciale da parte degli Associati -

I soci produttori, le cooperative, i frantoi la cui domanda di utilizzo del marchio sulle proprie bottiglie e/o contenitori a scopo commerciale sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, possono utilizzare il **Marchio FIOI esclusivamente con la specifica del testo: Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti** come da esempio nell'Allegato B) - Marchio FIOI logotipo con scritta su: bottiglie e/o contenitori da essi imbottigliate e confezionati, giusta stampa dello stesso:

- a) sul tappo antirabbocco;
  - b) sulla capsula o altri sigilli alternativi;
  - c) sull'etichetta.
1. E' ammessa in via eccezionale l'apposizione del Marchio FIOI su bollini adesivi nei casi in cui non sia possibile integrare il marchio nella stampa. Il produttore si impegna ad apporlo su tutte le bottiglie prodotte di olio extravergine. In deroga alla presente disposizione, al ricorrere di circostanze eccezionali, il Consiglio Direttivo potrà accordare l'autorizzazione all'apposizione del Marchio FIOI su bollini adesivi, previa richiesta adeguatamente motivata.
  2. Il Marchio FIOI potrà essere utilizzato su contenitori etichettati a norma di legge per contenere olio extravergine secondo il manuale di utilizzo (scaricabile anche al link [https://federazionefioi.it/wp-content/uploads/2022/09/FIOI\\_BrandGuidelines.pdf](https://federazionefioi.it/wp-content/uploads/2022/09/FIOI_BrandGuidelines.pdf) che definisce colori, dimensioni e proporzioni. Allegato C).
  3. Per ricevere conferma del corretto inserimento del marchio sulle etichette il socio potrà anticipare le bozze grafiche alla mail della segreteria [segreteria@federazionefioi.it](mailto:segreteria@federazionefioi.it).
  4. È fatto in ogni caso assoluto divieto agli Associati di stampare il Marchio FIOI su bottiglie

Private Label.

5. Il Marchio FIOI potrà essere inoltre utilizzato sul Packaging e sugli Strumenti di Comunicazione Aziendale degli Associati.
6. L'inserimento del Marchio FIOI su etichette o tappi è facoltativo ma diventa obbligatorio per partecipare alle manifestazioni organizzate o promosse dalla Federazione.

## **Articolo 7**

### **- Perdita dello stato di Associato -**

1. Il soggetto che per qualsivoglia ragione abbia perso lo stato di Associato (come da art.5 dello Statuto) :
  - a) non potrà più stampare, con effetto immediato, il Marchio FIOI su etichette, capsule e sigilli, tappi, bollini adesivi e Packaging di nuova produzione;
  - b) non potrà più utilizzare, con effetto immediato, il Marchio FIOI sugli Strumenti di Comunicazione Aziendale e sarà tenuto ad eliminare gli eventuali Strumenti di Comunicazione Aziendale ancora in magazzino;
  - c) dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla perdita dello stato di Associato, il quantitativo di etichette, capsule e sigilli, tappi, bollini e Packaging recanti il Marchio FIOI ancora a magazzino, indicando la tempistica di smaltimento dello stesso, nonché l'ammontare di bottiglie e/o contenitori già etichettati o serigrafati presenti in magazzino e comunque previsti per la campagna in corso.

2. Rimane ferma la possibilità di alienare liberamente, a seguito della perdita dello stato di Associato, le bottiglie già etichettate o serigrafate durante la vigenza del rapporto associativo.

## **Articolo 8**

### **- Utilizzo del Marchio FIOI da parte dei Partner Tecnici e dei titolari dei Punti di Affezione -**

1. I Partner Tecnici ed i titolari dei Punti di Affezione possono utilizzare il Marchio FIOI sui propri Strumenti di Comunicazione Aziendale, accompagnandolo rispettivamente dall'indicazione "Partner Tecnico FIOI" e "Punto d'Affezione FIOI".
2. I titolari dei Punti di Affezione possono altresì esporre all'esterno dei propri locali l'apposita targa recante il Marchio FIOI inviata loro dal Consiglio Direttivo.
3. Qualora un Partner Tecnico o il titolare di un Punto di Affezione intenda organizzare degli eventi promozionali ed in tale contesto utilizzare il Marchio FIOI, dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, specificando le caratteristiche dell'evento, per ottenerne l'autorizzazione.
4. Per la definizione dei requisiti si rimanda al regolamento dei punti d'Affezione FIOI.

## **Articolo 9**

### **- Posta elettronica -**

1. Ciascuna Delegazione Locale, su richiesta del relativo Delegato indirizzata al Consiglio Direttivo, può essere dotata della Casella Ufficiale di posta elettronica, con identificativo "@federazionefioi.it" e dotata di piedino recante il Logo FIOI, accompagnato dall'indicazione della denominazione della Delegazione Locale.
2. La gestione della Casella Ufficiale in dotazione alla Delegazione Locale spetta al Delegato, sotto la propria esclusiva responsabilità con riferimento ai contenuti delle e-mail inviate. Il Delegato sarà altresì reso custode delle credenziali di accesso alla Casella Ufficiale. In ogni caso, la Casella Ufficiale non dovrà essere utilizzata con modalità tali da poter ledere il decoro, l'onore, la reputazione e l'immagine dell'Associazione.
3. Nell'ambito dell'interlocuzione via e-mail con le amministrazioni locali ed in ordine alla quale il Delegato dovrà costantemente e puntualmente riferire al Consiglio Direttivo, il Delegato dovrà utilizzare esclusivamente la Casella Ufficiale. Ove la Delegazione Locale non risultasse dotata della Casella Ufficiale, il Delegato dovrà invitare i propri interlocutori ad utilizzare per la corrispondenza esclusivamente l'indirizzo e-mail [segreteria@federazionefioi.it](mailto:segreteria@federazionefioi.it) o [presidenza@federazionefioi.it](mailto:presidenza@federazionefioi.it)
4. È fatto divieto assoluto a che vengano create ulteriori caselle di posta elettronica, con qualsivoglia dominio, per conto della Delegazione Locale, o che possano comunque ingenerare confusione sulla riconducibilità delle stesse alla Delegazione Locale.

## **Articolo 10**

### **- Violazioni -**

1. La tutela del Marchio e del Logo FIOI compete al Consiglio Direttivo, il quale avrà titolo per adottare ogni misura ritenuta utile a fronteggiare e far cessare le eventuali violazioni del presente Regolamento poste in essere dagli Associati, e ad assicurarsi che la condotta dei soggetti terzi autorizzati all'utilizzo del Marchio e del Logo FIOI sia conforme al presente Regolamento.

2. L'utilizzo del Marchio e del Logo FIOI e dei Social Media da parte dagli Associati con modalità non conformi al presente Regolamento costituisce grave inadempimento rilevante ai fini del Regolamento di Ammissione dei soci.
3. Ciascun Associato che con qualsivoglia mezzo sia venuto a conoscenza dell'utilizzo del Marchio e del Logo FIOI o dei Social Media in violazione del presente Regolamento sarà tenuto ad effettuare senza ritardo una segnalazione al Consiglio Direttivo, affinché quest'ultimo possa adoperarsi per tutelare al meglio l'Associazione.
4. Qualora il Consiglio Direttivo venga a conoscenza di un utilizzo dei Social Media, da parte dei Delegati o di singoli Associati, in violazione del presente Regolamento, provvederà a richiedere immediatamente al soggetto interessato la rimozione/cancellazione dei predetti contenuti o un'azione positiva in rettifica di quanto precedentemente pubblicato.

Allegato A) - Logo FIOI (Art. 3) :



Allegato B) - Marchio FIOI (Art. 4):

